

INTIMAZIONE

29 SET. 2017

RICEVUTO - 4 OTT. 2017

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni**La Sezione degli enti locali**

statuendo sull'istanza 12 luglio 2017 del Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni intesa ad ottenere l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali del nuovo Regolamento concernente la videosorveglianza sulle proprietà di competenza del Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni;

ritenuto che:

- il nuovo Regolamento è stato adottato dal Consiglio consortile in data 7 giugno 2017;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato e il diritto di referendum non è stato esercitato;

preso atto delle osservazioni dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati e della trasparenza del 27 settembre 2017 in merito al Regolamento in questione.

L'Incaricato richiama i rapporti del 9 febbraio 2007 "Videosorveglianza degli spazi pubblici e basi legali" e del 17 dicembre 2009 "Videosorveglianza degli spazi pubblici: una base legale quadro cantonale è necessaria?" (entrambi pubblicati sul sito www.ti.ch/protezionedati, rubrica "Temi e Approfondimenti") e la relativa presa di posizione del Consiglio di Stato. Egli osserva inoltre quanto segue:

- **Ritenuta la presenza di dipendenti in loco durante le ore di registrazione, la videosorveglianza presso il centro di depurazione deve adempiere le condizioni poste dall'art. 26 dell'Ordinanza concernente la legge sul lavoro (OLL 3). Il quale recita al suo cpv. 1: "Non è ammessa l'applicazione di sistemi di sorveglianza e di controllo del comportamento dei lavoratori sul posto di lavoro." Mentre il cpv. 2 sancisce che: "I sistemi di sorveglianza o di controllo, se sono necessari per altre ragioni, devono essere concepiti e disposti in modo da non pregiudicare la salute e la libertà di movimento dei lavoratori."**
Pertanto, il presente Regolamento va completato e precisato conformemente a quanto stabilito dall'art. 26 cpv. 2 OLL 3. Proponiamo quindi le seguenti modifiche:
 - nel preambolo occorre menzionare l'art. 26 OLL 3: "Il consiglio consortile, visti gli art. 17 lett. g LCCom, 186 segg. LOC, 7 lett. g Statuto consortile nonché la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP), l'art. 26 dell'Ordinanza concernente la legge sul lavoro (OLL 3);"
 - L'art. 2 cpv. 1 del Regolamento (Utilizzazione e principi) va modificato come segue: "La Delegazione consortile decide la posa e l'uso di videocamere nel rispetto della personalità dei dipendenti secondo l'art. 26 cpv. 2 OLL 3 e i principi della proporzionalità e della finalità."

20796



- 3 -

Inoltre la Delegazione consortile procederà come indicato dall'Incaricato nell'informazione ai dipendenti su scopo della videosorveglianza e sulle modalità previste per tutelare la personalità dei dipendenti.

Ricordato che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo;

richiamati gli artt. 37 e 42 LCCom; art. 186 e segg. LOC ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

risolve:

1. È approvato il nuovo Regolamento concernente la videosorveglianza sulle proprietà di competenza del Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni. Sono riservati i punti seguenti.

2. I seguenti disposti sono modificati d'ufficio come segue:

Preambolo

Visti gli artt. 17 cpv. 1 let. g LCCom, art. 186 segg. LOC, Statuto consortile, la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e l'art. 26 dell'Ordinanza federale concernente la legge sul lavoro (OLL 3);

art. 2**cpv. 1**

La Delegazione consortile decide la posa e l'uso di videocamere nel rispetto della personalità dei dipendenti secondo l'art. 26 cpv. 2 OLL 3 e dei principi della proporzionalità e della finalità."

cpv 2 (nuovo)

I sistemi di sorveglianza non possono essere utilizzati per sorvegliare in modo sistematico il comportamento dei dipendenti.

3. La Delegazione consortile procederà come indicato dall'Incaricato cantonale della protezione dei dati nell'informazione ai dipendenti su scopo della videosorveglianza e sulle modalità previste per tutelare la personalità dei dipendenti.
4. Sono riservati i diritti dei terzi.
5. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 200.-- (duecento), è a carico del Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni.

Occorre inoltre aggiungere un secondo capoverso che informi i dipendenti del fatto che la videosorveglianza non ha e non può avere come scopo la sorveglianza sistematica del loro comportamento. Il capoverso in questione potrebbe, ad esempio, avere il seguente tenore:
"I sistemi di sorveglianza non possono essere utilizzati per sorvegliare in modo sistematico il comportamento dei dipendenti."

Osserviamo altresì che oltre alle modifiche di cui sopra, lo scopo della videosorveglianza e le modalità previste per tutelare la personalità dei dipendenti dovranno essere chiaramente annunciati a quest'ultimi.

- **Riservate le considerazioni di cui sopra, le disposizioni materiali del Regolamento concernente la videosorveglianza presso la proprietà del Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni adottate dal Consiglio Consortile possono essere ritenute sostanzialmente conformi:**

- al diritto federale, alle disposizioni generali in materia di protezione dei dati, nonché convergenti con i relativi principi riconosciuti attualmente dalla prassi e dalla dottrina nazionale;
- a livello cantonale agli art. 6 segg. della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP).

Per questi motivi, il Regolamento concernente la videosorveglianza presso la proprietà del Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni è **preavvisato positivamente, con la riserva che lo stesso venga completato come indicato sopra.**

Considerato,

tenuto conto delle indicazioni dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati, i seguenti disposti del Regolamento sono modificati d'ufficio come segue (parti in grassetto):

Preambolo

Visti gli artt. 17 cpv. 1 let. g LCCom, gli art. 186 segg. LOC, lo Statuto consortile, la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e l'art. 26 dell'Ordinanza federale concernente la legge sul lavoro (OLL 3);

art. 2**cpv. 1**

La Delegazione consortile decide la posa e l'uso di videocamere nel rispetto della personalità dei dipendenti secondo l'art. 26 cpv. 2 OLL 3 e dei principi di proporzionalità e di finalità.

cpv 2 (nuovo)

I sistemi di sorveglianza non possono essere utilizzati per sorvegliare in modo sistematico il comportamento dei dipendenti.



- 4 -

6. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.

7. Intimazione e comunicazione a:

- Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni, P.O. Box 151, 6934 Bioggio;
- Presidente della Delegazione Consortile per il tramite del Consorzio.

Invio interno a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Incaricato cantonale della protezione dei dati e della trasparenza (protezionedati@ti.ch).

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca

**Ordinanza concernente la videosorveglianza sulle proprietà di competenza del
Consorzio Depurazione Acque Lugano e dintorni
(del 1. ottobre 2017)**

La Delegazione consortile
del Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni (CDALED)

richiamato il Regolamento concernente la videosorveglianza sulle proprietà di competenza del Consorzio Depurazione Acque Lugano e dintorni del 7 giugno 2017;

o r d i n a:

Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina l'esecuzione del Regolamento concernente la videosorveglianza sulle proprietà di competenza del Consorzio Depurazione Acque Lugano e dintorni del 7 giugno 2017.

Art. 2 – Scopo

La videosorveglianza è segnatamente intesa a:
a. proteggere l'incolumità delle persone e dei dipendenti che accedono alle proprietà di competenza del CDALED;
b. tutelare l'integrità delle infrastrutture consortili da azioni manifestamente illegali quali, in particolare: furti, danni, vandalismi e imbrattamenti.

Art. 3 - Principi

1 È esclusa la videosorveglianza di aree private che non siano di competenza del CDALED.
2 La posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179 quater Codice penale svizzero).
3 La Delegazione consortile, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.

Art. 4 – Utilizzazione

1 La videosorveglianza può essere di tipo fisso o di tipo mobile e la relativa posa è decisa dalla Delegazione consortile.
2 La videosorveglianza fissa è ubicata ed eseguita 24 ore su 24:
-all'interno dell'area dell'impianto di depurazione di Bioggio
3 La videosorveglianza fissa può essere ubicata ed eseguita 24 ore su 24:
-all'interno dell'area delle stazioni di pompaggio e dei bacini di ritenzione.
4 La posa di videosorveglianza mobile in qualsiasi proprietà di competenza del CDALED è limitata all'evento che si intende monitorare.

Art. 5 - Informazione

L'informazione deve essere ben visibile, chiara e deve riportare la base legale.

Art. 6 – Responsabile e accesso ai dati

1 Il Capo IT è responsabile per l'uso dei sistemi di videosorveglianza, per la protezione e la cancellazione dei dati nonché per l'eventuale loro conservazione.
2 In casi particolari, previo consenso della Delegazione consortile, il Capo IT è autorizzato a concedere l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di Polizia.
3 L'accesso ai dati registrati è esclusivamente concesso al Direttore, al Segretario consortile ed al Capo IT.

Art. 7 – Protezione dei dati

La Delegazione consortile prende tutte le misure per impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.

Trascorsi 10 giorni di registrazione delle immagini, le stesse vengono automaticamente eliminate dal sistema informatico, riservato l'art. 5 cpv. 2 del Regolamento.

Art. 8 – Pubblicazione, entrata in vigore e termini di ricorso

1 La presente ordinanza è pubblicata agli albi dei Comuni consorziati per un periodo di 30 giorni a norma dell'art. 192 LOC, con avviso di pubblicazione sul Foglio Ufficiale ed entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.¹

2 Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione. Per i termini fa stato la data di pubblicazione dell'avviso sul Foglio Ufficiale.

La Delegazione consortile del CDALED

¹ Pubblicata sul FU ed agli albi dei Comuni consorziati dal 10 ottobre 2017 per un periodo di 30 giorni